



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

(Provincia di Roma)

SETTORE IV Servizio IV

Ambiente e Politiche Energetiche

Via S. Francesco, snc (ex Ospedale)

E-mail igieneambiente@comune.albanolaziale.rm.it

OGGETTO: MODALITÀ DI CONFERIMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI E DIVIETO DI CONFERIMENTO PER CHI NON E' RESIDENTE NEL COMUNE DI ALBANO LAZIALE

IL SINDACO

Preso atto delle precedenti Ordinanze Sindacali emanate in materia (n. 59 del 29/02/2012 e n. 215 del 29/10/2014);

Considerata la necessità di aggiornare la regolamentazione delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, nonché della raccolta differenziata, nel territorio comunale, **la presente annulla e sostituisce interamente le precedenti;**

VISTO l'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 205/2010 e s.m.i. ove, è stabilito che *... "sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti..." "...nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale dei rifiuti"*;

VISTO l'articolo 192 del D.Lgs. del 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale, prescrive ai commi:

- 1) che *....."l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati"*
- 2) che *"è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee"*;

VISTO l'art. 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, con particolare riferimento alle misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nella gestione dei rifiuti e alle modalità di conferimento dei rifiuti e della raccolta differenziata;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., con particolare riferimento all'articolo 7 bis "Sanzioni amministrative" che al comma 1 recita: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro"

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981 "Modifiche al sistema penale";

VISTO il C.P.P.;

Visto il T.U.LL.SS. n. 1265/34;

Visto il regolamento N.U. approvato con deliberazione di C.C. N. 80 del 2 ottobre 1995;

Atteso che, in via generale, la gestione dei rifiuti deve conformarsi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario;

ACCERTATO che – frequentemente – i cassonetti e i contenitori vengono utilizzati in modo improprio, ossia immettendo materiali o cose non ammesse alla raccolta per gli specifici contenitori di rifiuti solidi urbani, oppure depositando in modo incontrollato beni durevoli ed ingombranti, solitamente dismessi in prossimità dei cassonetti attualmente deputati alla raccolta dei rifiuti ordinari;

RISCONTRATO che, come più volte segnalatoci da numerosi cittadini, l'utilizzo dei cassonetti, specialmente di quelli dislocati in prossimità dei confini territoriali di questo ente, viene impropriamente effettuato anche da parte di cittadini non residenti nel Comune di Albano Laziale o da parte di titolari di attività non presenti sul nostro territorio;

ATTESO che quanto segnalato trova riscontro anche nell'improvviso e progressivo incremento giornaliero della quantità di rifiuti rinvenuta nei cassonetti;

RITENUTO opportuno ed indispensabile intervenire, nell'ambito del potere ascrivibile allo scrivente organo di governo in materia di igiene pubblica, con specifici divieti e relative sanzioni amministrative al fine di evitare l'utilizzo scorretto dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta rifiuti solidi urbani dislocati sul territorio, particolarmente di quelli collocati nelle aree di confine del territorio comunale;

CONSIDERATO inoltre che l'abbandono di rifiuti in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema ambientale e di decoro urbano, costituisce anche un problema di igiene urbana;

ORDINA

1. **Il divieto assoluto** di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti nei cassonetti e contenitori dislocati nelle aree del territorio comunale da parte di cittadini non residenti nel Comune di Albano Laziale e dei titolari di attività non insediate sul territorio comunale;
2. **il divieto** di lasciare sacchetti di immondizia e rifiuti in genere sparsi a terra o nelle immediate vicinanze dei cassonetti;
3. il divieto di abbandonare o depositare vicino ai contenitori altrui, o all'interno degli stessi, qualsiasi tipo di rifiuto;
4. il divieto di depositare sul suolo o all'interno dei sacchetti e/o dei contenitori di rifiuti per la raccolta differenziata, i rifiuti sciolti, i rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati;
5. **il divieto** di introdurre nelle campane della raccolta differenziata stradale frazioni merceologiche dei rifiuti – vetro, plastica, carta – di qualità e/o purezza non idonea;
6. **il divieto** di abbandono è esteso a tutti gli enti che depositano, scaricano ed abbandonano rifiuti di qualsiasi natura e tipologia in siti non idonei;
7. **il divieto** di conferire nei cassonetti RSU i rifiuti speciali assimilati di cui all'allegato A del "Regolamento per gestione, servizio e raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani del Comune di ALBANO LAZIALE" nella misura superiore di quanto indicato nell'articolo 13 di detto regolamento.

L'inosservanza ai divieti di cui alla presente ordinanza per le modalità di conferimento dei rifiuti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- per il divieto di cui al punto 1. comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 255 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D. Lgs. 205/2010) – Abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti – da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3.000,00 se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
- Le violazioni di cui ai successivi punti 2. 3. 4. 5. 6. 7. comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D. lgs 18/8/2000 n. 267) con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 s.m.i.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. in tema abbandono dei rifiuti.

Informa inoltre, così come previsto dall'art. 3, comma 4°, della L. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente provvedimento è ammesso presso il T.A.R. Lazio entro 60 giorni oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni della data di notificazione del presente atto.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line, e resa nota con apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicata sul sito Internet del Comune e trasmessa a:

- Comando di Polizia Locale del Comune di Albano Laziale;
- Comando Carabinieri Stazione di Albano Centro
- Comando Carabinieri stazione di Cecchina;
- Commissariato di P.S.
- Comando A.N.P.A.N.A.

IL SINDACO
DOTT. NICOLA MARINI